



## Informazioni concernenti i tipi di legno contenuti negli allegati CITES I-III

### Decisioni della Conferenza degli Stati contraenti CITES CoP17 dell'autunno 2016

Dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 si è tenuta a Johannesburg in Sudafrica la Conferenza degli Stati contraenti CoP17 per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). In questa occasione sono stati inseriti nella Convenzione ulteriori tipi di alberi (specie di legno) e sono state apportate modifiche nell'assegnazione agli allegati corretti e nelle annotazioni (osservazioni) relative alle specie già elencate.

#### Le decisioni riguardano le specie seguenti:

- ***Pterocarpus erinaceus*** (kosso, palissandro africano)

Questa specie, già elencata all'allegato III CITES, è ora inclusa nell'allegato II. Tutte le parti e i prodotti di questa specie devono essere muniti di certificati CITES.

- ***Guibourtia tessmannii*** (bubinga), ***Guibourtia pellegriniana*** (bubinga), ***Guibourtia demeusei*** (bubinga)

Queste tre specie sono state ora inserite nell'allegato II CITES. Tutte le parti e i prodotti di queste specie devono essere muniti di certificati CITES, salvo se si tratta di foglie, fiori, pollini, frutti e semi. Sono escluse dalle disposizioni CITES anche le importazioni ed esportazioni **non commerciali** con un peso massimo di 10 kg per spedizione.

- ***Adansonia grandidieri*** (baobab)

Per questa specie, solo semi, frutti, oli e piante vive rientrano nelle disposizioni CITES e necessitano quindi dei relativi certificati.

- ***Beaucarnea* spp.** (ponytail palm, piede di elefante)

È protetto l'intero genere e sono interessate le specie seguenti: *Beaucarnea recurvate*, *Beaucarnea compacta*, *Beaucarnea goldmanii*, *Beaucarnea gracilis*, *Beaucarnea guatemalensis*, *Beaucarnea hi-riartiae*, *Beaucarnea inermis*, *Beaucarnea pliabilis*, *Beaucarnea purpusii*, *Beaucarnea sanctomariana*, *Beaucarnea stricta*.

La Svizzera ha emesso una riserva per queste specie, ciò significa che per l'importazione nel nostro Paese non è necessario produrre né le autorizzazioni di importazione né le autorizzazioni CITES estere.

- ***Dalbergia* spp.** (palissandro, legno di rosa)

Ora tutte le specie di questo genere rientrano nella Convenzione CITES. Si applicano norme speciali alle specie *Dalbergia nigra*, *Dalbergia cochinchinensis* e alle popolazioni messicane di *Dalbergia* spp., elencate di seguito.

- La *Dalbergia nigra* è l'unica specie inserita all'allegato I. Tutte le parti e i prodotti di questa specie rientrano nelle disposizioni CITES.
- *Dalbergia* spp.: tutte le specie sono elencate all'allegato II (fatta eccezione per la *Dalbergia nigra*). Tutte le parti e i prodotti di queste specie devono essere muniti di certificati CITES, salvo se si tratta di foglie, fiori, pollini, frutti e semi. Sono escluse dalle disposizioni CITES anche le esportazioni non commerciali con un peso massimo di 10 kg per spedizione.
- *Dalbergia cochinchinensis* (palissandro della Thailandia): rientrano nelle disposizioni CITES tutte le parti e i prodotti, eccetto i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili.
- *Dalbergia* spp. della popolazione messicana, esportata dal Messico: rientrano nelle disposizioni CITES solo i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato delle specie messicane elencate di seguito: *Dalbergia calderonii*, *Dalbergia calycina*, *Dalbergia congestiflora*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata*, *Dalbergia longepedunculata*, *Dalbergia luteola*, *Dalbergia melanocardium*, *Dalbergia modesta*, *Dalbergia palo-escrito*, *Dalbergia rhachiflexa*, *Dalbergia ruddae*, *Dalbergia tucurensis*.

**Per le seguenti specie sono state apportate modifiche alle annotazioni. In altre parole:**

- *Dalbergia cochinchinensis* (palissandro della Thailandia): rientrano nelle disposizioni CITES tutte le parti e i prodotti, eccetto:  
i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili.
- *Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp. (*Aquilaria*, legno di agar): rientrano nelle disposizioni CITES tutte le parti e i prodotti, compresi i pezzi di corteccia e i trucioli di legno (detti anche wood chips), le perle di legno, i rosari e le sculture di legno, eccetto:  
i frutti, le foglie, i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, la polvere di aquilaria estratta, compresa la polvere pressata in tutte le forme e i prodotti finiti, imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- *Bulnesia sarmientoi* (palo santo): rientrano nelle disposizioni CITES i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, le polveri e gli estratti, eccetto:  
i prodotti finiti contenenti estratti di *Bulnesia*, comprese le fragranze.

**Disposizioni di importazione ed esportazione della Svizzera in materia CITES**

**Importazione in Svizzera**

Per l'importazione in Svizzera occorrono un permesso di esportazione CITES del Paese d'origine e un'autorizzazione di importazione emessa dal USAV. La merce deve inoltre essere presentata per un controllo relativo alla conservazione delle specie. Le tasse per il controllo pari a 60 CHF sono riscalate dalla dogana.

Per le importazioni a titolo professionale è possibile ottenere anche autorizzazioni utilizzabili più volte.

**Esportazione dalla Svizzera**

Per l'esportazione è necessaria un'autorizzazione di esportazione CITES dell'USAV. Prima dell'esportazione occorre inoltre verificare se nel Paese di destinazione è necessaria un'autorizzazione di importazione.

**Notifica di giacenze di legno**

Chiunque commerci in Svizzera legno delle suddette specie deve tenere un registro di controllo degli effettivi (inventario), da presentare ai controlli o allegare alle domande di esportazione, contenente tutti i dati disponibili sull'origine della merce. In caso di giacenze di legno delle specie suddette, raccomandiamo di notificarle al nostro Ufficio e di presentarci tutti i documenti relativi al loro acquisto legale.

Diversamente da quanto previsto ad esempio in Germania, in Svizzera non esiste un obbligo attivo di notifica. Ciò si applica sia alle giacenze sia ai nuovi esemplari.